

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Servizio di gestione, conduzione e progettazione educativa del nido d'infanzia "Papaveri & Papere" Prato di Strada, Castel San Niccolò (AR).

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto il servizio di nido d'infanzia "Papaveri & Papere" di Prato di Strada, Castel San Niccolò (AR).

Essendo la tipologia del servizio compresa nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016, per la procedura si applicano gli articoli 142, 143 e 144 al D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. Tuttavia, quando si è ritenuto opportuno connettersi alle previsioni specifiche contenute nel D.Lgs. 50/2016, è da intendersi applicata la sola norma richiamata.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Per quanto non specificatamente previsto dal Bando e dal Capitolato di Appalto il servizio affidato con il presente appalto deve altresì svolgersi nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia.

Il procedimento di affidamento dell'appalto, in quanto riferito a servizi socio educativi, è regolato facendo anche riferimento all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore";
- Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 "*Norme per la cooperazione sociale in Toscana.*".

Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà far riferimento alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.*" e ss.mm.ii. ed al relativo Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge suddetta approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R e ss.mm.ii. Inoltre, si dovrà fare riferimento al "*Regolamento Unico del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia*" dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 8 luglio 2014.

Art. 2 - Natura del servizio

L'Unione dei Comuni, nel rispetto delle scelte educative e dei bisogni diversificati delle famiglie con bambini molto piccoli, intende offrire all'utenza un servizio di nido improntato alla massima flessibilità

Unione dei Comuni Montani del Casentino

organizzativa.

L'articolazione oraria del servizio dovrà seguire le seguenti indicazioni:

a. Moduli di frequenza

Sono previsti moduli di frequenza diversificati, da richiedere nella domanda di iscrizione:

Orari di fruizione	Pasto	Ingresso	Uscita	Tempo di permanenza massimo
Tempo pieno	con pasto	dalle 7.30 alle 9.00	dalle 16.00 alle 16.30	dalle 7.30 alle 16.30
Tempo medio	con pasto	dalle 7.30 alle 9.00	dalle 13.00 alle 13.30	dalle 7.30 alle 13.30

Il nido offre il servizio educativo per una sezione di circa 11 bambini, ampliabile come da normativa regionale sopra richiamata anche in funzione degli spazi fruibili per l'attività di nido, dai 12 ai 36 mesi, frequentanti per 5 giorni settimanali - dal lunedì al venerdì - con orario di apertura dalle ore 7,30 alle 16,30, con fasce di frequenza diversificate fino ad un massimo di 9 ore.

Il periodo di funzionamento a regime è previsto per circa 220 giorni di apertura all'anno: dal primo lunedì di settembre fino al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione nei giorni di festività previste dal calendario scolastico regionale approvato dall'Istituto Scolastico Comprensivo competente per territorio salvo variazioni concordate con le famiglie e con il soggetto gestore. Il mese di luglio sarà attivato su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti.

Le attività operative di carattere educativo e di gestione sono affidate, nel quadro degli indirizzi generali previsti dalla normativa regionale e comunale, alla progettualità dell'aggiudicataria che assume la responsabilità del servizio, ferma restando le funzioni di indirizzo e controllo proprie dell'Unione dei Comuni, alle quali si aggiunge la funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, come normato dalla normativa regionale di settore, la verifica del progetto educativo e organizzativo, il raccordo e l'inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie ai sensi del Regolamento di attuazione della "L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

In particolare, il servizio dovrà garantire:

- il diritto dei bambini e delle bambine ad un'educazione individualizzata e all'esperienza di contesti socializzanti;
- lo sviluppo della relazione interpersonale fra i bambini e fra i bambini e gli adulti;
- l'autonomia, l'autoregolazione e lo sviluppo delle capacità creative dei bambini e delle bambine attraverso il "far da sé";
- la prevenzione e l'intervento di recupero di eventuali svantaggi socio-culturali e psicofisici;
- la valorizzazione delle diversità di genere e culturali attraverso attività programmate e opportunamente documentate;
- l'accoglienza e l'integrazione dei bambini stranieri in un'ottica di valorizzazione della "diversità" culturale e linguistica;
- la continuità con la scuola dell'infanzia promuovendo percorsi specifici e attività concertate e programmate.

Il servizio dovrà perseguire gli obiettivi educativi in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute protagoniste del progetto educativo e portatrici di cultura, bisogni e diritti.

b. Numero di operatori necessari e qualità dell'impegno

Nella gestione del servizio, dovranno essere garantite figure di educatori nel numero almeno pari ai

Unione dei Comuni Montani del Casentino

parametri di rapporto adulti/bambini previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, da rispettare nelle ore di funzionamento del servizio, e n. 1 figura di ausiliario.

I costi dell'eventuale personale a sostegno di bambini disabili sono a carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere personale munito di idoneo titolo professionale .

Oltre all'attività diretta ai bambini, il personale dovrà effettuare incontri mensili per la programmazione, la documentazione e la verifica, incontri di gruppo e generali, feste ed iniziative varie con i genitori, nonché incontri individuali con le famiglie e garantire la presenza agli incontri promossi dall'assemblea dei genitori.

Nel progetto che sarà presentato l'aggiudicatario dovrà indicare il numero degli operatori e nel dettaglio le attività educative e le modalità di coinvolgimento delle famiglie, nonché le attività di formazione del proprio personale.

Al personale educativo è richiesta annualmente la programmazione/progettazione scritta delle esperienze e delle attività di cura ed educative, l'adozione di varie tecniche di osservazione/documentazione e relazioni intermedie e finali di rendicontazione e valutazione delle attività e delle esperienze educative, in accordo con il Responsabile del Servizio dipendente dell'Unione dei Comuni.

Nel presentare il proprio progetto, l'aggiudicatario dovrà indicare i sistemi di verifica della qualità adottati.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi tramite proprio personale a trasmettere mensilmente un registro delle presenze dei bambini e a comunicarle all'Ufficio Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni ed inoltre collaborare con l'Ufficio per la consegna ai genitori degli utenti delle rette mensili per il relativo pagamento.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a compilare il materiale relativo alle rilevazioni statistiche delle quali l'Unione dei Comuni necessita, nonché ad effettuare ogni altra rilevazione che l'Unione intenda acquisire ai fini del controllo della gestione e del rapporto con le famiglie.

I genitori dei bambini potranno accedere agli ambienti dove si svolgono le attività in qualsiasi momento e con essi dovranno essere instaurati rapporti di collaborazione nello spirito del vigente Regolamento dei servizi comunali dell'infanzia vigente.

Dovrà, inoltre, essere istituito il Comitato di gestione del Nido così come indicato nel *"Regolamento Unico del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia"* dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Le eventuali rimostranze degli utenti dovranno essere fatte pervenire immediatamente all'Ufficio dei Servizi Sociali e Asilo Nido dell'Unione dei Comuni.

c. Strutture a disposizione e forniture.

L'immobile dove si svolgerà il servizio è messo a disposizione dal Comune di Castel San Niccolò, aderente all'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

In particolare l'Amministrazione Comunale rende disponibili:

- i locali, con giardino, situati in Loc. Prato di Strada;
- gli arredi che sono necessari e funzionali all'organizzazione e alla gestione del servizio per qualità e tipologia.

L'Unione dei Comuni provvederà alla fornitura dei pasti preparati e confezionati nella mensa centralizzata del Comune di Castel San Niccolò posta sempre in Castel San Niccolò a circa 2 km di distanza.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

I costi relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti, rimangono a carico dell'Unione dei Comuni, mentre sono a carico dell'aggiudicatario i costi dell'utenza telefonica.

d. Caratteristiche del servizio e modalità di gestione

L'affidatario del presente appalto si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni oggetto del servizio con idonea organizzazione aziendale e s'impegna ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni dell'Unione dei Comuni, della Regione Toscana e della legislazione nazionale vigente nel settore oggetto di appalto.

Le attività richieste sono:

- la progettazione e la gestione delle attività educative socio – pedagogiche;
- i servizi di assistenza, vigilanza;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale del bambino;
- la gestione, il coordinamento, la formazione e l'aggiornamento, nonché l'eventuale sostituzione del personale in servizio;
- la collaborazione nell'ambito del coordinamento gestionale e pedagogico zonale e comunale dell'Unione dei Comuni;
- attività integrative quali la programmazione, documentazione, verifica dei servizi erogati, funzioni di segreteria e di raccordo fra le famiglie degli utenti e i competenti uffici dell'Unione dei Comuni, trasmissione all'Ufficio dei Servizi Sociali e Asilo Nido degli elenchi delle presenze e dei pasti fruiti dagli utenti, consegna della documentazione dell'Unione dei Comuni inerente la retta e le modalità di pagamento della stessa;
- il servizio di pulizia dei locali;
- l'acquisto del materiale didattico, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e adatto alle età e alle competenze dei bambini, nonché alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto educativo;
- l'acquisto di materiale di facile consumo, degli strumenti e materiali necessari per l'igiene e la pulizia degli ambienti che è a carico dell'aggiudicatario;
- il servizio di distribuzione, di somministrazione ed di assistenza ai pasti (approntamento dell'area dedicata e distribuzione dei pasti agli utenti; pulizia dell'area e di quanto usato per il servizio) consegnati nel rispetto della normativa igienica vigente. La fornitura dei pasti per il personale della ditta appaltatrice che presta il servizio presso l'asilo nido è a carico della stessa;
- la gestione dei rapporti con le famiglie, l'Unione dei Comuni, l'Az. UsI Toscana Sud Est, nonché i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile;
- la cura, l'igiene e la manutenzione ordinaria dei locali e delle aree verdi, degli arredi, delle attrezzature;
- la copertura dei costi dell'utenza telefonica.

L'Unione dei Comuni provvederà al pagamento del corrispettivo alla ditta appaltatrice a rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura. La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricezione, salvo contestazioni. L'aggiudicatario predisporrà tutto quanto necessario e di competenza relativamente al rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

e. Profili professionali richiesti

Il personale educativo ed ausiliario individuato dall'aggiudicataria deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento della Regione Toscana n. 41/ R del 2013 e ss.mm.ii., nonché dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. In particolare, in riferimento alla diversa tipologia di servizi da espletare nell'ambito della struttura educativa in questione, si individua come necessaria la presenza di due diverse figure:

Educatore: è richiesta una elevata capacità di progettazione e conduzione didattica con competenze specialistiche nella gestione didattica e nella cura della persona e della relazione interpersonale di gruppi di bambini della prima infanzia ivi compresi quelli di diversa estrazione culturale e con problemi di disabilità. A tale proposito il personale educativo deve possedere i titoli di studio previsti dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro."* e ss.mm.ii., approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R e ss.mm.ii.

Personale ausiliario: è richiesto il supporto al personale educativo nell'attività di cura dei bambini, nonché il riordino, la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti. Il personale ausiliario deve possedere i titoli di studio previsti dal Regolamento di attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro."* e ss.mm.ii, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R e ss.mm.ii.

Il personale fornito per l'organizzazione del servizio dovrà possedere, oltre ai titoli di studio di cui sopra, i seguenti requisiti minimi:

- esperienze lavorative di almeno due anni con bambini in età inferiore ai tre anni in servizi educativi per l'infanzia;
- partecipazione a corsi di formazione su tematiche inerenti i bisogni psico-pedagogici di bambini in età inferiore ai tre anni.

Al fine di garantire un'elevata qualità del servizio, l'aggiudicataria assicurerà di norma la stabilità del personale, salvo gravi e comprovati casi, nonché la sostituzione di assenze con personale in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato, pena la risoluzione del contratto di appalto.

L'aggiudicataria comunicherà preliminarmente all'Unione dei Comuni i criteri e le modalità delle sostituzioni per ferie, malattia, permessi, congedi, sciopero, ecc. L'aggiudicataria garantirà la permanenza del rapporto educatore/bambino, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra. L'aggiudicataria avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l'espletamento del servizio.

Art. 3 - Verifica e controllo

L'aggiudicataria è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio.

L'Unione dei Comuni esercita le proprie funzioni di verifica e controllo attraverso il Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Art. 4 - Referente del servizio

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicataria dovrà comunicare all'Unione dei Comuni il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del referente responsabile del servizio di cui al presente capitolato.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Tale referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero.

In caso di assenza, deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il referente responsabile risponde della completa realizzazione del servizio affidato, delle attività programmate, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere i collegamenti con l'Unione dei Comuni.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicataria.

I costi relativi all'attività svolta dal referente responsabile sono compresi nel valore presunto di cui al bando di appalto.

Art. 5 - Sede operativa

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire entro 20 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede operativa in uno dei Comuni del Casentino aderenti all'Unione dei Comuni o comunque nell'ambito della Provincia di Arezzo.

Tale sede dovrà risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e dovrà essere dotata di almeno una linea telefonica regolarmente presidiata durante le ore di servizio, di un apparecchio fax con linea separata e di supporti informatici adeguati provvisti di collegamento internet. L'eventuale ritardo nell'approntamento di tale sede comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, oltre ai quali l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o di rescindere il contratto.

Art. 6 - Immobili e arredi

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato nella struttura, con gli arredi, gli impianti, le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Castel San Niccolò in Località Prato di Strada nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione dell'attività del nido comunale.

L'inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, sarà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio.

In qualunque momento, su richiesta dell'Unione dei Comuni, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per la ditta appaltatrice, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di usura, danneggiamento o furti entro i 20 giorni successivi al riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della ditta, l'Unione dei Comuni provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando alla ditta appaltatrice un importo pari alla spesa sostenuta.

Alla scadenza la ditta aggiudicataria è tenuta a riconsegnare i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Unione dei Comuni avrà titolo a rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Art. 7 - Valore presunto dell'appalto

L'importo complessivo presunto a base d'asta per l'intero periodo di durata dell'appalto è stabilito in € 194.104,26 compreso IVA (€ 184.861,20 al netto dell'IVA al 5%), escludendo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che, pertanto, sono pari a zero in quanto non si rilevano rischi di interferenze e non si ritiene opportuna la redazione del DUVRI. L'importo è stato determinato considerando i costi contrattuali di personale e di gestione organizzativa per l'attivazione del servizio in modalità di tempo pieno (nove ore giornaliere) per un periodo di circa 11 mesi (circa 220 giorni con luglio facoltativo) all'anno per tre anni educativi e per un numero di circa 11 bambini in età compresa fra i dodici ed i trentasei mesi (educatori rapportati all'età ed al numero dei bambini nel rispetto dei parametri regionali, n. 1 ausiliario, un coordinatore pedagogico per minimo 4 ore mensili).

L'appalto è estendibile a due sezioni in relazione alle richieste/conferme di iscrizioni che annualmente vengono presentate nonché previa verifica dei costi riferiti al n. di operatori/assistenti quantificato in relazione alle indicazioni contenute nel regolamento regionale 41/R del 2013 e ss.mm.ii..

Come sopra indicato, l'affidamento del servizio è per n. 3 anni, ripetibile per un periodo di pari durata, di cui all'art. 125, lettera f, del D.Lgs. 50/16, per un importo complessivo di € 388.208,52 compreso IVA (€ 369.722,40 al netto dell'IVA al 5%).

Tale importo a base d'asta è espresso a titolo di stima e pertanto non costituisce alcun impegno o garanzia per l'Ente appaltante sul numero dei bambini che effettivamente frequenteranno il nido comunale, né sulla fascia oraria del servizio che verrà effettivamente attivata per ciascun bambino frequentante.

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di cui all'art. 106, del D.Lgs. 50/16, inerente la modifica di contratti durante il periodo di efficacia di ridurre le quantità dei servizi richiesti in modo assolutamente significativo, anche oltre il 50% degli importi a base d'asta o addirittura di cessare del tutto singoli servizi, senza alcun risarcimento a carico dell'ente in caso di factum principis o per motivi di forza maggiore non imputabili all'Unione.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'appalto

L'affidamento del servizio ha una durata di 3 anni educativi, a partire dall'anno educativo 2019/2020 fino al 31/07/2022.

L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di ripetere l'affidamento per un periodo massimo di tre anni educativi. In tale ipotesi l'Unione dei Comuni, previa verifica delle ragioni di convenienza, efficienza ed economicità, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, dà comunicazione della propria volontà di procedere alla ripetizione mediante lettera raccomandata.

Art. 9 - Determinazione e revisione dei prezzi

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione, coordinamento e verifica delle attività, agli adempimenti in tema di sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Variazione del contratto

Si fa presente che tramite il presente appalto, la ditta vincitrice dovrà comunque garantire la

Unione dei Comuni Montani del Casentino

copertura del servizio anche oltre il limite in aumento o diminuzione del 20%, senza sollevare alcuna obiezione.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Nel limite di cui al primo comma, l'Amministrazione potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

Art. 11 – Responsabilità per danni a persone o cose e risarcimenti

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto del presente atto, utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e/o dei dipendenti, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. L'Unione dei Comuni è esonerata da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'impresa si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- produrre il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.L. 81/2008 e successive modifiche e inviarne copia all'Unione dei Comuni;
- provvedere alla formazione del proprio personale specificamente sulla sicurezza e igiene del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, a formare gli operatori circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione e emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio;
- provvedere a verifiche sistematiche sui luoghi di lavoro in relazione a segnalazioni di rischio da parte degli operatori, tese all'individuazione delle tipologie di servizio esplicabili.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Unione dei Comuni.

Art. 12 – Assicurazioni

L'aggiudicataria dovrà essere assicurata, e così anche il personale impiegato, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Unione dei Comuni da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

Nel novero dei terzi deve essere compreso l'Unione dei Comuni, nella sua qualità di committente. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 unico per R.C.C.T. e per R.C.O.

La stipula dei relativi contratti d'assicurazione ed i relativi massimali d'assicurazione coperti dovranno essere comprovati dall'aggiudicatario, a mezzo copia fotostatica, prima dell'inizio del servizio.

Si precisa che la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'espletamento del servizio/prestazioni rese.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle

Unione dei Comuni Montani del Casentino

coperture assicurative.

Art. 13 – Rispetto del C.C.N.L., sicurezza e tutela dei lavoratori

L'aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, nonché all'accantonamento per T.F.R. Non sono ammessi patti in deroga anche se previsti da accordi interni all'impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. A richiesta dell'Unione dei Comuni l'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, l'Unione dei Comuni potrà recedere a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento dal contratto senza che l'aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento.

Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale per le ditte della categoria dell'aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione.

L'aggiudicataria dovrà fornire agli operatori impiegati nell'espletamento del servizio idoneo vestiario e tutti i D.P.I. previsti ai sensi del al D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impiego di energia elettrica, gas, da parte del personale della ditta appaltatrice deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione. In particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa.

Il personale dell'Impresa operante all'interno della sede del servizio appaltato dovrà attenersi ai cartelli di sicurezza in dotazione, che riportano le norme principali di prevenzione e antinfortunistica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

La ditta aggiudicataria, quanto prima e, comunque, entro novanta giorni dall'inizio delle attività appaltate, deve predisporre un Piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo del personale dipendente e degli utenti nell'eventualità di incidenti imprevedibili quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere trasmessa tempestivamente all'Unione dei Comuni.

Art. 14 – Garanzie e coperture assicurative

I concorrenti dovranno prestare idonea garanzia, con le modalità di seguito prescritte.

La cauzione provvisoria è stabilita nell'ammontare del 2% sull'importo posto a base di gara + gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.920,00.

Detto importo potrà risultare ridotto del 50% (€ 960,00) rispetto alla misura ordinariamente stabilita in ragione del requisito specifico di capacità tecnico-organizzativa, attinente il possesso di certificazione di cui all'art. 93, comma 7. del D.lgs. 50/2016.

La garanzia può essere costituita:

- a) mediante deposito in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito o tramite bonifico bancario al cod. IBAN IT30D053907158000000091821 indicando la causale "Deposito per gara nido d'infanzia "PAPAVERI & PAPERE" di Castel San Niccolò presso la Tesoreria dell'Ente appaltante Banca popolare dell'Etruria e del Lazio s.p.a. gruppo UbiBanca filiale Ponte a Poppi.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

b) mediante fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della istanza di partecipazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

Lo svincolo della garanzia prestata dai concorrenti non aggiudicatari verrà effettuata entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva.

In caso di ATI/RTI o altre forme di raggruppamento che lo prevedono, costituite o costituende, la garanzia dovrà essere cointestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, è costituita dalla ditta aggiudicataria nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, ed è pari al 10% dell'importo del servizio affidato, al netto di IVA (€ 18.486,12).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà riportare la firma, le generalità, i poteri e la qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 – Divieto di subappalto

È vietato alla ditta aggiudicataria sotto pena di risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione la cessione o qualsiasi altra forma di sub appalto totale o parziale del servizio.

Art. 16 – Inadempienze, penali, risoluzione del contratto

Nell'eventualità che il servizio reso non corrisponda perfettamente a quanto indicato dal presente capitolato e dall'offerta della ditta, l'Unione dei Comuni, a suo insindacabile giudizio, stabilirà, a carico del fornitore, delle penali come di seguito indicato:

Inadempienze di classe "B" ovvero piccole inadempienze: al verificarsi di inadempienze non gravi, sarà trasmessa comunicazione scritta alla ditta e conseguentemente, al terzo richiamo scritto, sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo medio giornaliero fatturato nel mese relativo all'ultimo richiamo scritto.

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Inadempienze di classe "A" ovvero grandi inadempienze: al verificarsi di grave inadempienza sarà trasmessa comunicazione scritta alla ditta con la conseguente applicazione di una penale pari al 40% dell'importo medio giornaliero fatturato nel mese relativo al verificarsi dell'inadempienza contestata. Al terzo richiamo scritto per grandi inadempienze, si procederà automaticamente alla risoluzione del contratto. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, stabilirà la gravità dell'inadempienza.

L'Unione dei Comuni ha il diritto di risolvere il contratto:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei mancati guadagni;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessione d'azienda, di cessione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo di fallimento o di stato di moratoria;
- e. nel caso di sub-appalto non autorizzato;
- f. per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti;
- g. per la mancata applicazione dei contenuti del capitolato e del contratto.

Con la risoluzione del contratto per i motivi indicati ai punti c-d-e-f-g, sorge per l'Unione dei Comuni il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente. L'affidamento per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Unione dei Comuni rispetto a quelle previste dal contratto risolto e comunque una penale non inferiore al costo corrispondente ad un mese di funzionamento dei servizi. Qualora la ditta abbia eventuali crediti nei confronti dell'Unione dei Comuni, si attingerà in primo luogo dai crediti di cui sopra, senza pregiudizio dei diritti dell'Unione dei Comuni sui beni della stessa.

L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 17 - Controversie contrattuali

Per controversie da attribuire alla giurisdizione del Giudice Ordinario, che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, il foro territorialmente competente a decidere è esclusivamente quello di Arezzo.

Art. 18 - Tutela della privacy

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività, per i fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della Legge 675/96 *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*.

II RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Daniela Nocentini